

Segnalazioni di vigilanza prudenziali (CoRep) degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.

1. Segnalazioni in materia di cartolarizzazioni

Il 31 marzo 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio, in risposta alla crisi COVID-19 e al fine di sostenere la ripresa economica, hanno adottato due regolamenti ad integrazione del quadro normativo in materia di cartolarizzazioni introdotto nel 2017 ⁽¹⁾. In particolare:

- il Regolamento (UE) 2021/557 ha introdotto, anche per le cartolarizzazioni sintetiche, un framework specifico per le operazioni che si qualificano come semplici, trasparenti e standardizzate (c.d. STS);
- il Regolamento (UE) 2021/558 ha previsto un trattamento prudenziale favorevole per le cartolarizzazioni sintetiche STS, nonché regole dedicate alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati.

Già con riferimento ai regolamenti del 2017, con comunicazione del 27 marzo 2020 ⁽²⁾ la Banca d'Italia aveva fornito indicazioni sulla disciplina prudenziale e segnaletica applicabile agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB coinvolti a vario titolo nelle operazioni di cartolarizzazione (sponsor, originator, ecc.). Ciò in attesa che venisse identificata, con disposizioni legislative, l'autorità nazionale competente per i controlli previsti da tali regolamenti, e fosse successivamente modificata la disciplina sulle operazioni di cartolarizzazione contenuta nella Circolare n. 288 (Titolo IV, Capitolo 8).

Considerato che il quadro normativo primario risulta ancora invariato, le indicazioni fornite con la comunicazione di marzo 2020 continuano ad essere valide. Pertanto, gli intermediari finanziari continuano ad applicare quanto previsto dalla Circolare n. 288 (vale a dire, le disposizioni del CRR senza tener conto delle modifiche introdotte con regolamenti del 2017 e del 2021), mentre con riferimento agli schemi di rilevazione "Esposizioni verso le cartolarizzazioni" del modulo "Fondi propri" delle segnalazioni di vigilanza prudenziali (CoRep), continua a essere utilizzato, anche oltre il 30 giugno 2021, la versione 2.8. dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), anziché la versione 3.0 che sarà allora applicabile per le banche.

2. Segnalazioni in materia di discipline prudenziali modificate con il 3° aggiornamento della Circolare 288/2015

Con il 3° aggiornamento della Circolare n. 288 è stato modificato il Titolo IV "Vigilanza prudenziale" allo scopo di estendere agli intermediari finanziari le disposizioni prudenziali in materia di fondi propri e rischio di credito del Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR2), come modificato dal Regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. CRR Quick-fix) ⁽³⁾.

Anche per tali modifiche, in attesa di recepire nelle disposizioni segnaletiche la versione 3.0 dello schema segnaletico DPM, gli intermediari finanziari continuano ad utilizzare la versione 2.8 del modulo

¹Cfr. Regolamento 2017/2402 (che ha introdotto nuove norme in materia di operazioni di cartolarizzazione) e Regolamento 2017/2401 (che ne ha disciplinato il trattamento prudenziale per le banche e le imprese di investimento).

² https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20200410/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it.

³ Rispettivamente il Regolamento (UE) n. 2019/876 e Regolamento (UE) n. 2020/873. In particolare, ai fini segnaletici rilevano: i) per la disciplina sui fondi propri, l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su titoli sovrani valutati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e l'ampliamento del periodo di *phase-in* degli effetti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS 9 (articoli 468 e 473 bis CRR); ii) con riferimento alla disciplina sul rischio di credito, l'introduzione di trattamenti prudenziali più favorevoli per talune categorie di esposizioni (prestiti alle PMI, esposizioni infrastrutturali e prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione).

”Fondi propri” e le indicazioni fornite con la comunicazione del 23 dicembre 2020, con la quale è stata data attuazione per gli intermediari finanziari agli Orientamenti dell’EBA relativi agli obblighi di segnalazione inerenti i CRR Quick-fix ⁽⁴⁾.

Infine, si ricorda che, in base a quanto previsto dal 3° aggiornamento della Circolare n. 288, a partire dal 28 giugno prossimo diventerà applicabile il nuovo trattamento previsto per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC) ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ⁽⁵⁾. La Circolare n. 288 (Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 6) prevede che alle esposizioni della specie, già detenute al 24 dicembre 2020, continui ad essere applicato il trattamento previgente anche dopo il 28 giugno.

Per consentire di monitorare la corretta applicazione di tali previsioni, gli intermediari interessati trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 30 giugno 2021, informazioni relative all’ammontare e al trattamento prudenziale applicato alle singole esposizioni verso OIC detenute al 24 dicembre 2020 e ancora presenti nel portafoglio dell’intermediario che beneficiano del trattamento transitorio sopra descritto. L’informativa dovrà essere trasmessa alla casella PEC dell’unità di vigilanza competente per l’intermediario.

* * *

Restano ferme le versioni degli schemi segnaletici correntemente in uso per i profili non oggetto della presente comunicazione (cfr. allegato per un riepilogo delle versioni dei DPM da utilizzare).

⁴<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20201223/index.html>.

⁵ Cfr. Titolo IV, Capitolo 5, Sezione I della Circolare n. 288, che estende agli intermediari finanziari l’applicazione – tra gli altri - degli articoli 132 e 132 bis CRR2.

Allegato

Versioni del DPM da utilizzare per la segnalazione dei moduli COREP al 30/06/2021

MODULO	DESCRIZIONE	SURVEY	VERSIONE DPM
COREP_OF_Con	COREP Fondi Propri consolidato	PRCF	2.8
COREP_OF_Ind	COREP Fondi Propri individuale	PRIF	2.8
COREP_LE_Con	COREP Grandi esposizioni consolidato	LECF	2.9
COREP_LE_Ind	COREP Grandi esposizioni individuale	LEIF	2.9